

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

(Bollettino Ufficiale n. 231 del' 8 novembre 2012)

“NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE “

Regolamento di attuazione (art. 26)

Bozza del 10/07/2014

A)	Modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente	Pag. 3
B)	Periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico	“ 5
C)	Aspetti di dettaglio, criteri, modalità di svolgimento e limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura	“ 9
D)	Attrezzi quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici	“ 12
E)	Limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili, quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili.	“ 19
F)	Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici	“ 21
G)	Gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite	“ 23
H)	Uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata.	“ 24
I)	Modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.	“ 25
J)	Pesca nei laghetti a pagamento: criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca.	“ 29
K)	Opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura	“ 30
L)	Piano di gestione delle anguille	“ 31
M)	Criteri e modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse	“ 32

A) MODALITÀ D'INTERVENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE

La nuova legge della Regione Emilia Romagna inquadra l'esercizio della pesca nel rispetto della naturalità dell'ambiente, sia in termini di tutela dell'ittiofauna, sia in relazione al contesto ambientale-paesaggistico circostante.

Ai fini di un adeguato controllo e di una gestione più efficace del territorio e degli ambiti fluviali, è fondamentale la collaborazione tra gli Enti che, a vario titolo, ne sono titolari e definiscono le modalità di intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente nel rispetto dei singoli Programmi Ittici annuali, delle carte ittiche ad oggi disponibili e dei piani di gestione predisposti per le aree protette.

L'esercizio della pesca deve essere effettuato nel rispetto della naturalità dell'ambiente, segnalando alle autorità competenti qualsiasi evidente alterazione ambientale in grado di influire sul mantenimento della comunità ittica. Il contributo di pescatori ed associazioni diventa infatti oggi imprescindibile per un più efficiente monitoraggio dei corsi d'acqua e degli ambienti circostanti, con l'obiettivo finale di mantenere un adeguato stato naturale e l'auto-sostentamento delle popolazioni ittiche. Sarà inoltre importante valutare, sulla base anche dell'intervento di "giudizi esperti", la sostenibilità ambientale in termini di vocabilità del corso d'acqua alla presenza delle diverse specie ittiche e delle loro biomasse.

A tal fine, adeguati programmi di monitoraggio ittiologico dovranno essere incentivati a livello locale, con lo scopo di stabilire gli aspetti quali/quantitativi della comunità ittica e pianificare interventi gestionali sulla base di dati numerici oggettivi. In modo specifico, i piani di monitoraggio saranno importanti per stabilire in quali siti, nonché i quantitativi di esemplari delle diverse specie, dovranno essere rilasciati nei futuri piani di ripopolamento, tenendo altresì in chiara considerazione le linee guida vigenti in materia di sostegno delle popolazioni animali redatte da ISPRA (Quaderni di Conservazione della Natura, n.27). I ripopolamenti dovranno quindi essere mirati al reale sostentamento di popolazioni demograficamente ridotte e non più eseguiti su base soggettiva da singoli operatori/associazioni.

Le modalità di intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente dovranno essere illustrate nei singoli programmi ittici annuali redatti dagli Enti territorialmente competenti, che dovranno altresì tenere in considerazione i piani di gestione predisposti per le aree protette. In particolare dovrà essere posta particolare attenzione alla presenza di siti Rete Natura 2000 gravitanti sugli ambienti acquatici e ai rispettivi piani di gestione approvati per singoli SIC (Siti di Interesse Comunitario), ZPS (Zone di Protezione Speciale) e ZSC (Zone Speciali di Conservazione). In Regione Emilia Romagna 51 siti Rete Natura 2000 interagiscono territorialmente con i corpi idrici.

Tra le attività di pianificazione in corso si segnalano di particolare rilievo la necessità di attuazione di misure specifiche che prevedono la redazione di linee guida/indirizzi, nonché interventi a scala distrettuale, per contribuire all'arresto del depauperamento idrico, a limitare la perdita di biodiversità e soprattutto al controllo delle specie alloctone invasive.

Potranno talvolta esistere difficoltà operative qualora si cerchi di soddisfare contemporaneamente le esigenze di conservazione della natura con quelle di garantire un uso sostenibile delle risorse idriche. È possibile che interventi ritenuti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo buono dei corpi idrici, ad esempio attraverso il recupero idro-morfologico degli stessi, possano alterare le condizioni attuali su cui si basano gli obiettivi specifici dei siti di interesse comunitario e in generale delle aree fruibili dai pescatori. La problematica evidenziata è già oggetto di approfondimenti a livello europeo.

Gli Enti preposti al controllo e gestione dei corpi idrici dovranno ottenere informazioni utili per valutare quali azioni prioritarie intraprendere per ottemperare alle esigenze di tutela degli habitat/specie dipendenti dallo stato delle acque in esso presenti, nonché quelle di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale di un corpo idrico per raggiungere l'obiettivo di buono stato delle

acque al 2015 (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE).

Gli interventi per la conservazione della fauna ittica dovranno inoltre considerare lo stato di rischio/minaccia delle diverse specie riportato nelle liste di protezione; in primis quanto riportato nella Lista rossa 2013 dei pesci italiani pubblicata dall'International Union for the Conservation of Nature (IUCN Italia) e quanto definito dai diversi allegati della Direttiva europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), nonché considerando anche la lista di protezione delle specie della fauna minore dell'Emilia Romagna in ottemperanza alla Legge Regionale 15/06 (Legge Tutela Fauna Minore). A tal riguardo è necessaria una sempre maggiore interazione tra tecnici/amministratori dei singoli enti locali preposti al rilascio delle autorizzazioni di prelievo idrico e di scarico nelle acque pubbliche per consentire la verifica della correttezza delle attività in essere al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente ittiofaunistico e della biodiversità.

Attenzione particolare dovrà essere posta ad azioni di miglioramento ambientale e rinaturalizzazione di ambienti degradati, intervenendo sia sulla qualità chimico-fisica delle acque, sia sulle specie presenti nella comunità ittica. A tal riguardo si ricorda l'importanza dell'obiettivo definito dalla normativa europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) che stabilisce il raggiungimento dell'obiettivo di buono stato delle acque entro il 22 dicembre 2015. Si ricorda che la direttiva in oggetto contempla le specie autoctone della fauna ittica come indicatori di riferimento per la classificazione ecologica del reticolo idrico (vedi applicazione dell'Indice di Stato Ecologico della Comunità Ittica, ISECI).

Per quanto riguarda interventi specifici sulle singole specie, è ribadito che dovrà essere posta particolare attenzione a quanto definito nelle singole carte ittiche ad oggi disponibili, prevedendo anche un aggiornamento delle stesse su base quadriennale. Relativamente alla gestione dei salmonidi si rimanda alle linee guida AIIAD recentemente proposte in tema di "Gestione e conservazione dei salmonidi autoctoni italiani". Queste linee guida dovranno essere seguite scrupolosamente al fine di poter portare ad un importante cambiamento di tendenza in ambito ittigenico/gestionale.

In conclusione di quanto sin qui esposto, si evidenzia che il presente regolamento è stato redatto in armonia con quanto definito dalla Legge Regionale 11/2012, la cui filosofia è incentrata sul rispetto della legislazione statale e la presa di coscienza dell'esistenza di normative comunitarie inderogabili per la tutela della fauna ittica e la disciplina l'esercizio della pesca, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

B) PERIODI DI DIVIETO DI CATTURA E DETENZIONE DELLE DIVERSE SPECIE ITTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE AUTOCTONE E DI MAGGIOR PREGIO ALIEUTICO

La suddivisione zoogeografica (“ittiogeografica”) del territorio italiano oggi adottata e riconosciuta a livello scientifico identifica due grandi areali, definiti “Distretto Padano-Veneto” e “Distretto Tosco-Laziale”, la cui origine è attribuibile alle complesse dinamiche oro-geografiche che si sono susseguite nella storia naturale del nostro Paese.

Il distretto Padano-Veneto è identificabile in termini generali con il bacino del Po e con le aree ad esso direttamente collegate nel periodo delle glaciazioni pleistoceniche. Esso è definito come la porzione di territorio compresa fra la catena alpina a Nord, il mare Adriatico a Est sino al confine con il fiume Vomano e lo spartiacque appenninico a Sud-Ovest.

Il distretto Italic- Peninsulare fa riferimento ai corsi d’acqua Adriatici meridionali rispetto al fiume Vomano e a tutti i corsi d’acqua Tirrenici.

Le acque della Regione Emilia-Romagna appartengono quasi esclusivamente al distretto Padano-Veneto, con l’eccezione delle alte testate dei bacini del Tevere e dell’Arno che hanno le proprie sorgenti nel territorio regionale.

Si definisce “**Autoctona**” (o “**nativa**”) una specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico.

Per contro, è definita “**Alloctona**” (o “**esotica**”) ogni specie *naturalmente* estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane.

Si definiscono “**transfaunate**” le specie ittiche che hanno subito un trasferimento indotto, volontario o accidentale da un distretto zoogeografico ad un altro, all’interno dello stesso Paese.

ELENCO SPECIE AUTOCTONE

Per facilitare la lettura l'elenco delle specie è alfabetico per nome comune, tranne alcuni casi in cui è mantenuta la classificazione filogenetica.

NOME COMUNE		PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ALTRE PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELLE SINGOLE SPECIE
Alborella	<i>Alburnus alburnus</i>	01/04-15/6	Si possono trattenere al massimo 40 esemplari
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	-	Vedi successiva lettera L
Barbo canino	<i>Barbus meridionalis</i>	01/01-31/12	
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	1/05-30/06	Pescabile sono in zone C e D Misura minima 25 cm
Barbo tiberino	<i>Barbus tiberinus</i>	1/05-30/06	Pescabile sono in zone C e D Misura minima 25 cm
Bavosa	<i>Salaria pavo</i>	01/01 – 31/12	
Bosega	<i>Chelon labrosus</i>	Nessun limite	Misura minima cm 25
Bottatrice	<i>Lota lota</i>	01/01 – 31/12	(*) vedi nota
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	01/01 – 31/12	
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i> (sin. <i>Squalius squalius</i>)	01/05 - 30/06	Misura minima 20 cm
Cavedano etrusco	<i>Squalius lucumonis</i>	01/05 - 30/06	Misura minima 20 cm
Cefalo	<i>Mugil cephalus</i>	Nessun limite	Misura minima cm 25
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	01/01 – 31/12	Obbligo di slamatura in acqua e rilascio immediato
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	01/01 – 31/12	
Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>	01/01 – 31/12	
Granchio d'acqua dolce	<i>Potamon fluviatile</i>	01/01 – 31/12	
Gambero di fiume	<i>Austropotamobius pallipes</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzetto cinerino	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzae</i>	01/01 – 31/12	
Panzarolo	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzo nero	<i>Gobius niger</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensii</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzo gò	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	01/03 – 30/05	Misura minima cm 12
Ghiozzo marmoreggiato	<i>Pomatoschistus marmoratus</i>	01/01 – 31/12	
Ghiozzetto minuto	<i>Pomatoschistus minutus</i>	01/01 – 31/12	
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	01/01 – 31/12	(*) vedi nota
Lampreda di fiume	<i>Lampreta fluviatilis</i>	01/01 – 31/12	(*) vedi nota
Lasca (**)	<i>Chondrostoma genei</i>	01/02 – 31/05	Misura minima cm 12 Si possono trattenere al massimo 40 esemplari per pescatore al giorno
Latterino	<i>Atherina boyeri</i>	01/04 – 30/04	Misura minima cm 7
Luccio	<i>Esox cisalpinus</i> (sin. <i>Esox flaviae</i>)	01/01-30/03	- Obbligo di utilizzo del cavetto in acciaio - Obbligo di trattenere un solo capo - Misura minima cm 70

Muggine musino	<i>Liza saliens</i>	<i>Nessun limite</i>	<i>Misura minima cm 25</i>
Muggine calamita	<i>Liza ramada</i>	<i>Nessun limite</i>	
Muggine dorato	<i>Liza aurata</i>	<i>Nessun limite</i>	
Orata	<i>Sparus aurata</i>	<i>Nessun limite</i>	<i>Misura minima cm 30</i>
Paganello	<i>Gobius paganellus</i>	<i>01/03-30/05</i>	<i>Misura minima cm 10</i>
Passera	<i>Platichthys flesus</i>	<i>15/12 – 31/01</i>	<i>Misura minima cm 15</i>
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	<i>15/03 – 15/04</i>	<i>Misura minima cm 20 e massimo giornaliero di 5 capi</i>
Pesce ago di rio	<i>Syngnathus abaster</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	
Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	<i>(*) vedi nota</i>
Rovella (**)	<i>Rutilus rubilio</i>	<i>01/04 – 30/06</i>	<i>Si possono trattenere al massimo 40 esemplari per pescatore al giorno</i>
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	<i>(*) vedi nota</i>
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	<i>01/05-30/06</i>	<i>Si possono trattenere al massimo 10 esemplari per pescatore al giorno</i>
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	
Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>		<i>Misura minima cm 35 Si possono trattenere al massimo 2 esemplari per pescatore al giorno</i>
Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	<i>(*) vedi nota</i>
Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	<i>(*) vedi nota</i>
Storione ladano	<i>Huso huso</i>	<i>01/01 – 31/12</i>	<i>(*) vedi nota</i>
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	<i>15/05-30/07</i>	<i>Obbligo di trattenere un solo capo Misura minima cm 30</i>
Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	<i>01/04-30/06</i>	<i>Si possono trattenere al massimo 40 esemplari per pescatore al giorno</i>
Trota fario	<i>Salmo trutta trutta</i>	<i>Dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo</i>	<i>Misura minima cm 25 Si possono trattenere al massimo 5 esemplari per pescatore al giorno Obbligo registrazione catture</i>
Vairone (**)	<i>Leuciscus souffia</i> <i>(sin. Telestes muticellus)</i>	<i>01/04 – 30/06</i>	<i>Misura minima cm 10 Si possono trattenere al massimo 40 esemplari per pescatore al giorno</i>

Legenda:

(*) Specie da considerare estinta o estremamente rara in Emilia-Romagna. In caso di cattura, la presenza va immediatamente segnalata agli uffici regionali utilizzando il modulo apposito reperibile nelle pagine del sito WEB della Regione Emilia Romagna <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it>. La presenza delle singole specie può variare notevolmente nei corsi d'acqua e nei bacini acquiferi della Regione in considerazione della variabilità degli ambienti naturali.

(**) Vairone, lasca e rovello sono specie inserite tra quelle protette a livello UE, e pertanto ne è vietata la pesca all'interno dei siti Rete Natura 2000. In tutte le altre zone, al fine della protezione e del recupero di queste specie, sono stati introdotti periodi di divieto, misure minime e limitazioni sul carniere, rispetto al

regolamento precedente.

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità della pinna caudale o dal suo lobo più lungo.

I suddetti periodi di divieto e le lunghezze minime valgono anche per la pesca professionale.

Durante il periodo di divieto di pesca, gli esemplari catturati devono essere immediatamente rilasciati e re-immessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esche artificiali.

La re-immissione del pescato non è considerata attività di ripopolamento ai sensi dell'Art.18 comma 4 della LR 11/2012.

SPECIE ALLOCTONE: (Indicazioni)
--

La re-immissione delle specie ittiche non inserite nell'elenco delle specie autoctone è vietata in tutte le acque interne della Regione.

In deroga a quanto sopra riportato, in tratti adibiti a particolari discipline di pesca e aventi particolari caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche, l'Ente territorialmente competente può autorizzare la re-immissione degli esemplari alloctoni.

Per i campi gara istituiti in corpi idrici compartimentati a monte e a valle, con presenza di barriere insormontabili alla fauna ittica e localizzati in acque di categoria B, può essere previsto il mantenimento del pesce in vivo e la re-immissione nel campo di gara.

Per le seguenti specie, introdotte da tempo nel territorio regionale e che per questo hanno assunto un interesse di tipo storico-culturale oltre che alieutico: carpa (*Cyprinus carpio*), pesce gatto (*Ictalurus melas*), persico trota (*Microptecaturabilerus salmoides*), temolo (*Thymallus thymallus*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) sono ammessi interventi di gestione delle popolazioni, finalizzati all'attività agonistica o a regimi speciali, previa verifica che le caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche consentano di sostenere tale pratica.

Limitatamente al solo Lago Santo Parmense è permessa il re-immissione del salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*).

Ciascuno degli interventi sopradetti per specifica specie e luogo deve essere valutato a priori da tecnici e personale qualificato e autorizzato dall'Ente territorialmente competente.

Gli Enti territorialmente competenti, anche in concorso fra loro, possono individuare tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata una particolare infestazione di specie alloctone invasive. In tali tratti possono essere autorizzati interventi per il contenimento di tali specie, mediante appositi accordi con le Associazioni piscatorie riconosciute e/o con i pescatori professionali. Gli interventi dovranno essere effettuati nei periodi in cui non si reca disturbo alle altre specie autoctone.

In funzione delle prevedibili nuove presenze di specie alloctone invasive, i pescatori svolgono una importante funzione di contenimento degli alloctoni, sia segnalando la presenza di nuove specie, sia trattenendone gli esemplari catturati.

C) ASPETTI DI DETTAGLIO, CRITERI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PESCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PESCA PROFESSIONALE E ALL'ACQUACOLTURA.

Art . 1 Definizione

L'Attività di acquacoltura nelle acque interne dolci, salse o salmastre, della Regione Emilia-Romagna è l'attività economica organizzata ed esercitata professionalmente da imprenditori ittici, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici destinati al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca, attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale.

Art . 2 Disciplina generale

E' consentito l'allevamento delle specie di fauna e flora acquatica individuate da apposite delibere della Giunta Regionale.

L'allevamento nelle acque interne di specie acquatiche estranee alla fauna autoctona è autorizzato con apposita Delibera della Giunta Regionale in allevamenti in impianti a ciclo chiuso delle acque, ovvero in acque che non siano in collegamento con le acque pubbliche..

L'autorizzazione per impianti di acquacoltura è rilasciata dall'ente territorialmente competente secondo la disciplina prevista nel presente regolamento.

Art .3 Attività di piscicoltura.

I pesci allevati possono essere destinati alla commercializzazione a fini alimentari umani se di misura superiore alla metà di quella fissata dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale, per la pesca, salvo diversa regolamentazione comunitaria per singola specie

Art . 4 Attività di molluschicoltura di bivalvi.

E' possibile esercitare l'allevamento di molluschi bivalvi e di gasteropodi nelle sole aree individuate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 94 del 3 febbraio 2014, avente oggetto "Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, e nell'ambito delle prescrizioni indicate nell'annuale Piano di monitoraggio molluschi bivalvi, redatto dalle Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Il concessionario può procedere alla semina di forme giovanili di molluschi bivalvi provenienti dalle Aree Regionali di Tutela Biologica individuate per la crescita larvale dei molluschi bivalvi (aree nursery) oppure da schiuditoi artificiali, dimostrandone la provenienza e lo stato sanitario, trasmettendo copia della relativa documentazione all'Ente competente.

I molluschi bivalvi e i gasteropodi, di taglia inferiore a quella minima prevista dalla normativa europea e statale per la commercializzazione finalizzata al consumo umano (**nota 1**), possono essere commercializzati solo ed esclusivamente se destinati ad altri impianti di allevamento e accompagnati da apposita documentazione che ne attesti la provenienza e la destinazione.

(nota 1)

Misure minime commercializzabili per i molluschi bivalvi vivi provenienti da allevamenti (stabilite dall'Art. 89 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639)

- a) ostrica cm 6;
- b) mitilo cm 5
- c) vongola cm 2,5

Misure minime commercializzabili per il novellame di molluschi bivalvi vivi, (taglia massima secondo l'art. 2 comma 2° del Decreto 7 agosto 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali):

- a) 1,5 cm per la vongola;
- b) 2,5 cm per il mitilo.

Nelle acque interne regionali sono consenti per la molluschicoltura i seguenti attrezzi:

- a) rastrelli a manico lungo e/o corto con lunghezza massima della bocca del sacco di cm. 50,00 quale apposito dispositivo per la raccolta del pescato, utilizzabili anche dalla barca, purché esclusivamente a braccia;
- b) idrorasche secondo le seguenti caratteristiche: larghezza massima (fronte di pescaggio) di cm. 55 e potenza massima di 5 hp.

L'uso di altri attrezzi, con caratteristiche diverse da quelle sopra elencate, potrà essere consentito dall'Ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di acquacoltura, esclusivamente qualora Istituti di ricerca scientifica riconosciuti da autorità pubbliche, accertino, tramite apposita relazione tecnica, che il loro uso non sia in contrasto con le primarie esigenze di tutela idraulica e ambientale e di salvaguardia del benessere animale.

Art . 5 Attività di allevamento delle rane.

Gli impianti destinati all'allevamento delle rane sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo articolo

Gli imprenditori ittici e i loro collaboratori in tale specificità devono comunque essere provvisti della licenza di pesca di tipo A.

Art . 6 Autorizzazione degli impianti di acquacoltura.

L'autorizzazione per gli impianti di acquacoltura, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11, sia che gli stessi insistano in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata che in aree demaniali o patrimoniali pubbliche, è rilasciata dall'Ente territorialmente competente

Al fine del rilascio dell'autorizzazione i richiedenti dovranno presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) i dati identificativi dell'impresa richiedente, compresi i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio, Agricoltura, Industria e Artigianato, di iscrizione all'INAIL e all'INPS;
- b) i dati identificativi della compagine sociale dell'impresa e dei rispettivi incarichi ricoperti dai soci o dai titolari;
- c) elaborato planimetrico - cartografico relativo all'area di attività, con indicazione dei vertici dell'area in coordinate geografiche e in coordinate piane nei sistemi di riferimento (Datum)
- d) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e, in caso di bacino o valle, delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
- e) piano di coltivazione riportante l'elenco delle specie acquatiche oggetto di allevamento nonché indicazione dei sistemi adottati per prevenzione e la dissuasione incruenta dalla predazione degli uccelli ittiofagi;
- f) copia delle eventuali autorizzazioni, qualora previste, rilasciate dagli Enti competenti;
 - a. per la captazione e l'utilizzo dell'acqua necessaria all'impianto;
 - b. per lo scarico delle acque reflue rilasciate dall'impianto.
- g) copia dell'atto di proprietà o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario dello specchio acqueo, copia del contratto d'affitto dell'area o attestazione di consenso all'uso da parte del proprietario
- h) nel caso di specchi acquei insistenti su aree demaniali o del patrimonio pubblico, copia dell'atto di concessione rilasciato dagli uffici regionali competenti per il Demanio idrico, qualora l'allevamento sia ubicato in acque interne insistenti su aree demaniali idriche o attraverso gli uffici regionali competenti per il Demanio marittimo, qualora l'allevamento sia ubicato in acque interne insistenti su aree demaniali marittime, o da altra amministrazione

pubblica competente per il rilascio dell'atto di occupazione di spazi acquei del demanio o del patrimonio pubblico;

- i) copia dell'Autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);
- j) nel caso in cui l'impianto di acquacoltura ricada all'interno dei perimetri delle aree di Natura 2000, all'interno di aree naturali protette o nell'ambito di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) o di un Sito di Interesse Comunitario (SIC), la domanda deve essere corredata da idonea Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciata dall'Ente competente in base a quanto previsto dalle Legge Regionale n. 9/2008;
- k) nel caso in cui l'impianto di acquacoltura ricada all'interno dei perimetri di una di un'area protetta, la domanda deve essere corredata da idoneo nullaosta, qualora questo sia previsto, o, comunque, da un parere rilasciato dall'Ente gestore dell'area protetta;
- l) nel caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni, la domanda deve essere corredata dalle autorizzazioni, previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, rilasciati dagli Enti competenti.
- m) l'indicazione degli addetti, diversi dai soci dell'impresa, assunti a tempo indeterminato per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura.

La durata dell'autorizzazione è fissata in anni cinque (5) e può essere rinnovata, su richiesta del titolare entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza, previo accertamento e verifica del mantenimento di tutti i requisiti di cui ai commi precedenti.

Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, l'autorizzazione stabilisce anche il posizionamento e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle suddette acque.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli impianti dotati di idonei sistemi di dissuasione incruenta per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, a proprie spese, alla identificazione dello specchio acqueo oggetto dell'impianto con tabelle conformi alle indicazioni date nella relativa autorizzazione.

In assenza o nel venire meno di uno o più requisiti richiesti nel presente articolo l'autorizzazione non verrà concessa o potrà essere sospesa o revocata qualora sia già attiva.

L'autorizzazione potrà inoltre essere sospesa fino a sei mesi o definitivamente revocata in presenza di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni in essa contenuti.

D) ATTREZZI E QUANTITA' E QUALITA' DI ESCHE E PASTURE UTILIZZABILI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ITTIOGENICHE DEI CORPI IDRICI

Classificazione delle zone omogenee

Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale di cui all' art.4 della L.R. 11/2012, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- a) **zona "A"**: specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
- b) **zona "B" e "C"**: Ciprinidi ed in particolare cavedano (*Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus barbus*), tinca (*Tinca tinca*), lasca (*Chondrostoma toxostoma*), e specie predatrici quali luccio (*Exos lucius*), persico reale (*Perca fluviatilis*) ed altre;
- c) **zona "D"**: Salmonidi, Timallidi ed in particolare trota (*Salmo trutta fario*) e temolo (*Thimallus thimallus*).

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"

1. Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale.

Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

- a) **archetto**. Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250.
Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
- b) **filare tramagliato o tramaglio**. Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
- c) **bilancione a mano ed a carrucola**. Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
- d) **bilancella a mano ed a carrucola**. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;

- e) **bilancino o quadratello.** Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
- f) **guada o ligorsa.** Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
- g) **bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo.** Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;
- h) **durlindana o piacentina** (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
- i) **nassa:** la distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12;
- l) **tirlindana:** lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
- m) **mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella.** L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
- n) **da una a tre canne,** con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15.

Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

- o) **tramaglio.** Lunghezza massima della rete: m. 50, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30;
- p) **sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"),** limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Nelle zone "A" è consentita, inoltre, la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

Gli attrezzi sopraindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario ed essere segnalati a mezzo galleggiante.

I contrassegni sono rilasciati dalle Enti territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi

ai pescatori in possesso della licenza tipo "A" nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dall'Ente territorialmente competente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Al fine di tutelare il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionale prelievo delle risorse, l'Ente territorialmente competente può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscono il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.

L'Ente territorialmente competente, nel caso intenda esercitare tale facoltà, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.

I fiumi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in comune con altre Regioni, possono essere soggetti ad appositi regolamenti di gestione a carattere interregionale.

Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

2. Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

2.1 Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca sportiva in corso di validità, è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

- a) canna con o senza mulinello;
- b) bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm 6.

2.2 Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

2.3 Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca sportiva in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

- a) **bilancia** con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.
Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6;
- b) **durlindana: rete a bilancia**, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;
- c) **bilancione fisso**. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.
I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm.24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è

consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm.6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

c bis) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

2.4 L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dall'Ente territorialmente competente sentita la Commissione ittica locale, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo.

2.5 L'Ente territorialmente competente, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.

Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, provvede a:

- a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;
- b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto.

L'Ente territorialmente competente rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi.

Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, l'ente competente dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

2.6 Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dall'Ente territorialmente competente. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato.

La distanza tra bilancione e bilancione per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200.

I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

2.7 L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dall'Ente territorialmente competente sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dall'Ente territorialmente competente esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

I pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo "C", possono esercitare la pesca utilizzando gli stessi attrezzi previsti per i possessori di licenza di tipo "B".

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"

- a) **Attrezzi consentiti ai pescatori professionali forniti della licenza di tipo A** di cui alla Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96).

Ad ogni pescatore in possesso della licenza di tipo "A" in corso di validità ed in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale potrà essere consentita dall'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A". E' facoltà dell'Ente territorialmente competente, inoltre, dedicare in esclusiva ai pescatori residenti nel proprio territorio e in possesso della licenza di tipo "A" tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B" opportunamente specificati e tabellati.

- b) **Attrezzi consentiti ai pescatori dotati di licenza per la pesca sportiva o ricreativa.**

b.1) Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate "B" sono consentiti:

- a) **da una a tre canne, con o senza mulinello**, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
- b) **una bilancella** con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10;

Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare, ed intorbidire l'acqua nonché utilizzare altri strumenti di pesca. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

b.2) Ai pescatori muniti della licenza di pesca di tipo B può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al programma ittico adottato dall' Ente territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza dell'Ente stesso o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"

Nelle acque di categoria "C" ad ogni pescatore munito di regolare licenza è consentito esercitare la pesca con una canna armata con un amo singolo o singola ancorotta, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"

1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca sportiva o ricreativa in corso di validità e del tesserino per la pesca controllata previsto dalla art. 15 della LR 11/2012, - esclusivamente con uno dei seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:
 - a) **una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo** innescata con esca naturale o artificiale;
 - b) **una canna con o senza mulinello munita di non più di tre ami**, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
 - c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca "artificiale".
2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse nei programmi ittici.
3. Nelle zone classificate "D" è vietato ogni tipo di pasturazione.
4. Nelle zone classificate D è vietato trattenere e/o detenere specie ittiche al di fuori dei salmonidi e delle specie alloctone, ogni altra specie autoctona deve essere prontamente rilasciata.
5. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA

Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.
4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate "A".

Il natante deve essere ancorato fatta eccezione per il fiume Po. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente individuato dall'Ente territorialmente competente. Inoltre, l'Ente territorialmente competente può individuare tratti di corsi d'acqua e bacini in cui autorizzare l'uso di natanti a remi o a motore elettrico e di belly-boat, regolandone le modalità.

STRUMENTI PARTICOLARI DI PESCA

Relativamente all'utilizzo di tecniche speciali ed innovative di pesca, non regolamentate dal presente documento, gli Enti territorialmente competenti possono emanare specifiche autorizzazioni individuando le aree e le modalità di utilizzo.

E) LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI O STAGIONALI DI PRELIEVO PER PESCATORE, DIMENSIONI MINIME PER SPECIE DA PRELEVARE, SPECIE PESCABILI, QUANTITA' E QUALITA' DI ESCHE E PASTURE UTILIZZABILI

LIMITI QUANTITATIVI DELLE CATTURE GIORNALIERE STAGIONALI

a) PESCA PROFESSIONALE

Il pescatore di professione non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria A.

A cadenza annuale, ogni pescatore deve inviare agli uffici dell'Ente territorialmente competente, il resoconto delle catture eseguite e della vendita del pescato, utilizzando un modulo predisposto dai competenti uffici regionali, anche nel caso in cui non sia svolta nessuna attività di pesca. Il modulo è scaricabile via internet nel sito WEB della Regione Emilia Romagna.

L'Ente competente può prevedere limitazioni al pescato e istituire una quota annuale massima di prelievo per una o più specie ittiche oltre la quale la pesca professionale deve essere sospesa.

b) PESCA SPORTIVA O RICREATIVA

Il pescatore sportivo o ricreativo è soggetto a un limite giornaliero di catture pari a:

Zona "A" – quantitativo kg 7

Zona "B" – quantitativo kg 4

Zona "C" – quantitativo kg 3 compresi i salmonidi

Il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi Kg.10 qualunque sia il numero di pescatori presenti.

E' fatta deroga ai sopradetti limiti quando il peso è superato dall'ultimo esemplare catturato.

Le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso.

E' permessa la cattura di massimo 5 esemplari di salmonidi.

QUANTITÀ E QUALITÀ DI ESCHE E PASTURE UTILIZZABILI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ITTIOGENICHE DEI CORPI IDRICI

1. PESCA PROFESSIONALE

Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.

2. PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

E' consentito l'utilizzo di esca morta sotto forma di frazioni di specie ittiche.

Zona "A"

- **Fiume Po**, fino a un massimo di 7 kg di pastura e/o boiles e/o pellet, compreso le esche per ogni giornata di pesca.
- **Acque di bonifica**, fino a un massimo di 5 kg di pastura e/o boiles e/o pellet, compreso le esche per ogni giornata di pesca.

Nei suddetti limiti sono incluse le "terre" impiegate per la pasturazione.

Zona "B"

- Fino a un massimo di 4 kg di pastura e/o boiles , ecc. compreso le esche per ogni giornata di pesca in tutte le acque. E' sempre vietato l'uso del pellet.

ZONA "C"

- Fino a un massimo di 1 kg in tutte le acque, comprese le esche. E' sempre vietato l'uso del pellet.

ZONA "D"

- Nessuna pasturazione consentita.

Al momento del controllo da parte del personale incaricato della vigilanza, il pescatore non può essere in possesso di quantitativi superiori a quelli indicati.
Durante l'esercizio della pesca con bilancella, bilancia a mano o con carrucola e bilancione è vietata ogni forma di pasturazione.

F) GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA E NEGLI INVASI IDROELETTRICI

Le acque di bonifica e gli invasi idroelettrici sono classificati come zona A, B, C, D in analogia con le caratteristiche dei corsi d'acqua naturali.

La gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici avviene con le medesime modalità previste dal presente regolamento per le acque di analoga classificazione.

4. La pesca da natante è vietata, eccezion fatta per la posa e la raccolta degli attrezzi per la pesca professionale. La pesca con il "belly-boat" è permessa in corpi idrici o loro parti identificati dall'Ente territorialmente competente, previo parere positivo dell'Ente gestore.

L'Ente territorialmente competente, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e delle Società di gestione degli invasi idroelettrici, individua i tratti dei corsi d'acqua in cui la pesca è vietata in quanto potenzialmente dannosa agli impianti tecnici di servizio o risultare pericolosa per l'esercizio della pesca, sulla base dei dati forniti dagli organi di gestione. Provvede alla identificazione dei tratti che possono essere adibiti allo stoccaggio del pesce nel periodo invernale. Canali e/o tratti dove per le loro caratteristiche strutturali sia possibile eradicare e/o contenere la componente alloctona e favorire di quella autoctona. Fatto salvo il rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo, fissa le modalità ed i termini minimi delle comunicazioni preventive per la corretta gestione della fauna ittica, relative alle variazioni di livello dei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico. Ciascuno degli interventi sopradetti deve essere valutato a priori da tecnici e personale qualificato in materia di gestione della fauna ittica e autorizzato dall'Ente territorialmente competente.

G) GESTIONE DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA REGOLAMENTATA E NELLE ACQUE SOTTOPOSTE A FORME ESCLUSIVE DI PESCA COMUNQUE DENOMINATE E COSTITUITE

Nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite il soggetto gestore è tenuto ad applicare le medesime misure di salvaguardia della popolazione ittica definita dal presente regolamento, conservando la piena titolarità di modificarle con modalità restrittive.

Le proposte di istituzione delle zone di pesca regolamentata ai sensi dell'art. 20 L.R. 11/2012, inoltrate dall'Ente Territorialmente competente, dovranno ricevere nulla osta da parte dell'Amministrazione Regionale, sentito il parere della Commissione Ittica Regionale.

Dette richieste dovranno essere supportate da relazioni specifiche redatte da giudizi di esperti ittiologi in grado di definire gli aspetti positivi e le criticità delle proposte.

In particolare le proposte riguardanti l'atto istitutivo dovranno contemplare:

- a) il quadro conoscitivo del popolamento ittico naturalmente presente nell'area in esame;
- b) le tipologie di pesca ammesse;
- b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
- c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica presente nel bacino di riferimento;
- d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di interessamento del corpo idrico in ambito comunale;
- e) il parere della Commissione ittica locale.

La gestione delle suddette aree dovrà comunque essere condotta in sinergia tra la singola amministrazione locale e l'ente territorialmente competente in materia di pesca.

Al fine di regolamentare l'accesso nelle zone di pesca turistica, potranno essere rilasciati permessi a pagamento il cui costo dovrà essere definito dai singoli atti autorizzativi in base alle particolarità paesaggistico-naturalistiche del corso d'acqua e ai costi sostenuti per le attività di gestione.

I proventi ottenuti dall'esercizio della pesca sportiva dovranno essere rendicontati all'Ente territorialmente competente e all'Amministrazione Regionale e obbligatoriamente reinvestiti, al netto delle spese sostenute per le attività di ripopolamento, vigilanza e gestione, in progetti di valorizzazione ambientale, conservazione, tutela, riqualificazione e gestione degli habitat fluviali e della fauna ittica.

I tratti sopra citati non potranno interessare tratti fluviali localizzati anche solo parzialmente all'interno di siti Rete Natura 2000 o che possono influenzarne indirettamente le dinamiche ecologico-ambientali. Importante a tal riguardo sarà la valutazione del concetto di continuità e di contiguità fluviale al fine di limitare eventuali effetti indiretti su siti Rete Natura 2000.

Per quanto concerne le attività ittiogeniche e/o le semine a supporto delle popolazioni naturali, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiale locale e, nell'eventualità questo non fosse disponibile, l'acquisto di materiale proveniente da allevamenti commerciali dovrà essere preceduto dal valutazione, da parte di tecnici ittiologi, della qualità del materiale sia in termini di caratteristiche genetiche sia in relazione alle caratteristiche morfologiche dei singoli esemplari, onde verificarne la capacità di acclimatazione e adattamento all'ambiente naturale.

H) USO DELLE LICENZE CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PESCA E DEI TESSERINI DI PESCA CONTROLLATA

La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione.

I pescatori professionali forniscono annualmente all'Ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli Enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

Gli Enti territorialmente competenti forniscono annualmente alla Regione gli elenchi dei pescatori professionali ed i dati quali-quantitativi complessivi relativi ai prelievi.

Salvo diversa disposizione degli Enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla sola ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

I programmi dei corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzati dalle associazioni piscatorie, previsti dalla lettera d) art. 14 della L.R. 11/2012 sono sottoposti al parere della Commissione Ittica Regionale di cui all'art. 6 della LR. 11/2012.

I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

Su proposta dell'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.

I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'Ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale, di norma attraverso le amministrazioni locali.

Gli Enti territorialmente competenti, anche attraverso le amministrazioni locali e le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata ai fini della elaborazione regionale dei dati relativi alle presenze e dei prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso. Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta regionale delibera in merito al costo eventuale del tesserino, i cui proventi saranno utilizzati per azioni a tutela della pesca e di riqualificazione ambientale.

Gli Enti territorialmente competenti, sentite le commissioni ittiche locali, possono prevedere l'attuazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'attività alieutica, al miglioramento delle pratiche gestionali e alla tutela della fauna ittica finanziati tramite introiti derivanti dalla previsione di contributi ittiogenici.

I) MODALITA', LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA E GARE DI PESCA, NONCHE' LA PESCA NELLE CAVE E NEGLI SPECCHI D'ACQUA SITUATI ALL'INTERNO DI AREE DI PROPRIETA' PRIVATA.

ORARI DI PESCA

a) Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"

L'esercizio della pesca nelle zone classificate "A" è permessa senza nessun limite di orario. L'Ente territorialmente competente può istituire limiti d'orario.

La pesca notturna è vietata nelle acque di bonifica. Specifiche deroghe alla pesca notturna possono essere stabilite dall'Ente territorialmente competente per la sola pratica del carp-fishing e cat-fishing e solo in aree ben definite.

b) Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C"

L'esercizio della pesca nelle zone classificate "B e C", fermi restando gli specifici periodi di divieto, è permessa secondo i seguenti orari:

•	dall'1 gennaio	al 28 marzo:	dalle ore 07:00 alle ore 18:00
•	dall'1 marzo	al 30 aprile:	dalle ore 05:00 alle ore 19:00
•	dall'1 maggio	al 31 maggio:	dalle ore 04:00 alle ore 20:00
•	dall'1 giugno	al 31 agosto:	dalle ore 04:00 alle ore 21:00
•	dall'1 settembre	al 31 ottobre:	dalle ore 05:00 alle ore 19:00
•	dall'1 novembre	al 31 dicembre:	dalle ore 07:00 alle ore 18:00

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Specifiche deroghe alla pesca notturna possono essere stabilite dall'Ente territorialmente competente per la sola pratica del carp-fishing e solo in aree definite e identificate. Divieto d'utilizzo della mazzacchera o mazzaccola secondo le modalità espresse in questo documento al capitolo relativo alla pesca delle anguille.

Nelle acque di categoria B la pesca professionale è permessa in tratti dedicati e assegnati a discrezione dell'Ente territorialmente competente.

c) Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"

Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca a ogni specie ittica, durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 6 dell'ultima domenica di marzo. Nei restanti mesi dell'anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria "B e C".

La pesca notturna è sempre vietata nelle acque di categoria "D".

La pesca professionale è vietata nelle zone classificate "D".

d) Carp-fishing

E' consentita la pesca notturna della carpa (*Cyprinus carpio*) con la tecnica del Carp-fishing, esclusivamente nelle acque, nei tratti e con le modalità appositamente individuati dagli Enti territorialmente competenti.

ATTIVITA' AGONISTICA

a) NORME GENERALI

1. Per attività agonistica s'intendono le competizioni svolte nei campi di gara, permanenti o temporanei, organizzate dalle associazioni di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI.
Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art. 3 della LR 11/2012, sono approvate dall'Ente territorialmente competente, in conformità con le direttive regionali.
2. L'Ente territorialmente competente approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B", "C". Gli Enti territorialmente competenti formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e le Commissioni ittiche locali, previo parere di un esperto tecnico del settore.
3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.
5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è di norma affidata dall'Ente territorialmente competente – per periodi triennali – alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gare.
7. L'Ente territorialmente competente, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica locale, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.

Nella predisposizione dei campi e nella gestione delle gare vanno osservate le norme relative al rispetto del benessere animale.

Le norme concernenti il benessere della fauna acquatica, si applicano anche alle manifestazioni agonistiche presso i laghetti di pesca a pagamento, organizzate dal gestore del lago, da pescatori o associazioni locali.

Gli organizzatori della competizione sono responsabili dell'attuazione delle pratiche volte a garantire le migliori condizioni per il mantenimento in vita del pescato.

E' fatto obbligo del rilascio del pescato immediatamente dopo le operazioni di pesatura.

La re-immissione del pescato nelle acque del campo di gara non è da considerarsi attività di ripopolamento.

b) GARE DI PESCA AI SALMONIDI

Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nella zona ittica C. L'Ente territorialmente competente può autorizzare l'immissione di trota iridea (*O. mykiss*) o di trota fario (*Salmo trutta*) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona ittica D, se non siano presenti barriere invalicabili. Nel caso in cui siano presenti barriere

invalicabili per la fauna ittica, il limite all'immissione della trota iridea inizia a valle della predetta barriera, sempre in acque di categoria C.

Nelle gare di pesca ai salmonidi, le stesse si svolgono senza la re-immissione del pescato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente soppressi.

Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate all'estensione del campo di gara, e comunque mai superiore ai 2,5 kg per partecipante, e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita.

Tutti i salmonidi immessi devono provenire da allevamenti indenni ai sensi del D.lgs 148/2008 e successive integrazioni e/o modifiche. Nei campi gare, temporanei e permanenti, è fatto obbligo da parte degli organizzatori della manifestazione agonistica di tenere un registro in cui elencare: temperatura e livello di ossigeno dell'acqua nella vasca di trasporto, temperatura e livello di ossigeno nel punto d'immissione, quantità e taglia immessa, allevamento di provenienza ed eventuali anomalie riscontrate. I dati vanno poi inviati all'Ente territorialmente competente che terrà un registro unico delle immissioni condotte.

Nei campi di gara permanenti e temporanei, quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

Sono vietate le immissioni e quindi le gare di pesca ai salmonidi nelle acque di categoria "C" nei periodi che coincidono con la riproduzione delle specie presenti e in particolare nel periodo dal 31 Maggio al 31 Luglio.

c) RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Le Associazioni piscatorie devono presentare il calendario delle gare all'Ente territorialmente competente, entro il venti del mese precedente a quello dello svolgimento delle competizioni.

Le Associazioni che organizzano la manifestazione hanno il compito di verificare le condizioni di sicurezza del campo di gara e informare i concorrenti relativamente a rischi residui presenti nel campo gara. In particolare devono essere esclusi dalla gara tutti i tratti dove sono presenti conduttori elettrici ed in ogni caso la distanza minima dal posto gara al conduttore deve essere di almeno 30 m. Gli organizzatori sono tenuti a far rispettare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare rifiuti nel posto di gara e devono utilizzare i contenitori idonei alla raccolta differenziata degli stessi.

J) PESCA NEI LAGHETTI A PAGAMENTO: CRITERI AUTORIZZATIVI, MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA

a) CRITERI AUTORIZZATIVI

L'esercizio della pesca a pagamento è subordinato all'autorizzazione dell'Ente territorialmente competente. Può essere consentito in laghi e specchi d'acqua, delimitati, situati all'interno di proprietà private, anche comunicanti con acque pubbliche, oppure in acque di proprietà pubblica (demanio) qualora il lago sia oggetto di concessione demaniale.

La richiesta di esercizio alla pesca a pagamento, per le nuove concessioni, deve essere corredata di:

1. Adeguata cartografia che deve indicare: la posizione del laghetto, le fonti di approvvigionamento idrico, gli scarichi, l'estensione, la batimetria e il collegamento con altri corpi idrici superficiali, anche se temporaneo.
2. Una breve relazione idro-biologica riguardo all'origine del lago/laghi (cava, sbarramento, naturale, ecc.) le caratteristiche delle acque, profondità del lago, fauna ittica pre-esistente, censimento delle idrofite presenti.
3. Specie ittiche che si prevede di immettere, modalità di pesca e biomassa ittica massima.
4. Manuale di buone pratiche sanitarie e gestionali e personale responsabile del benessere animale all'interno dei laghi e programma dei monitoraggi, almeno semestrali, riguardo la qualità dell'acqua ed allo stato sanitario della fauna ittica presente.
5. Gli accorgimenti necessari atti ad impedire la fuoriuscita di fauna ittica dalle aree adibite a pesca a pagamento, anche in condizioni meteorologiche eccezionali.
6. Autorizzazione allo scarico, se presente.
7. Autorizzazione sanitaria ai sensi del D. leg. n. 148/2008.
8. I laghi golenali, esposti ad un elevato rischio di esondazione e fuga della fauna ittica, non sono autorizzati all'utilizzo di specie alloctone, con l'eccezione specie di interesse storico-culturale oltre che alieutico, previa autorizzazione della Regione, sentito il parere della Commissione Ittica regionale. Per i laghi golenali, precedentemente autorizzati, è concesso un tempo di 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per l'adeguamento a quanto qui espresso.

b) MODALITÀ DI PESCA E GESTIONE DEI LAGHI DI PESCA SPORTIVA.

Il gestore di ogni laghetto o complesso di laghetti per la pesca deve conservare ed esibire, se richiesto dall'autorità competente, il registro relativo alle immissioni di fauna ittica, la località o l'allevamento di provenienza, insieme alla relativa certificazione sanitaria.

Il gestore di ogni laghetto o complesso di laghetti per la pesca deve indicare quali laghi sono dedicati alla pesca alla carpa o comunemente indicati come "carpodromo".

Il gestore del/i laghetti è tenuto a garantire la qualità delle acque attraverso il contenimento dei nutrienti (sostanze azotate e fosforo). Entro la scadenza dell'autorizzazione, ai fini del suo rinnovo e comunque al cambio della gestione, fornisce la documentazione relativa alla persistenza delle condizioni che portarono alla autorizzazione iniziale.

Durante lo svolgimento dell'attività di pesca è obbligatorio l'uso di ami privi di ardiglione o con il medesimo schiacciato, e devono essere seguite pratiche atte a garantire il maggior benessere animale.

Ogni laghetto deve essere dotato di un congelatore per lo stoccaggio dei soggetti deceduti, che andranno poi smaltiti secondo la normativa vigente. E' obbligatorio tenere un registro della mortalità all'interno del lago, suddiviso per gli specchi d'acqua presenti.

In tutte le strutture adibite a pesca sportiva vige il divieto di asportazione del pesce vivo. Ogni struttura deve dotarsi di apposita attrezzatura per la soppressione degli esemplari pescati.

K) OPERE OBBLIGATORIE PER LA PREVENZIONE DALLA PREDAZIONE DEGLI UCCELLI ITTIOFAGI, TAGLIE MINIME DELLE SPECIE DESTINATE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A FINI ALIMENTARI UMANI NEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di acquacoltura deve prevedere l'adozione di idonee misure di prevenzione della predazione da parte di uccelli ittiofagi.

La scelta delle metodiche più idonee dovrà essere eseguita sulla base delle caratteristiche strutturali, gestionali e ambientali di ogni impianto.

I pesci, i molluschi ed i crostacei allevati possono essere destinati alla commercializzazione a fini alimentari umani se di misura superiore alla metà di quella fissata, dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale per la pesca, salvo diversa regolamentazione comunitaria per singola specie.

Per le taglie minime delle specie ittiche destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani si fa riferimento a quelle previste nella tabella 1 (Lett. B) riportante gli elenchi delle specie autoctone.

L) PIANO DI GESTIONE DELLE ANGUILLE

ELENCO DELLE MISURE PER LA PROTEZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA SPECIE
--

1) Riduzione dello sforzo di pesca commerciale

- a) divieto su tutto il territorio regionale e per tutto il periodo dell'anno, di pesca e detenzione di esemplari d'anguilla di taglia inferiore a 50 cm. Gli esemplari al di sotto di questa taglia devono essere prontamente rilasciati;
- b) divieto di pesca e detenzione di esemplari di anguilla di qualsiasi misura, su tutto il territorio regionale, nel periodo di completamento della maturazione e partenza dei riproduttori (argentine) che a seconda delle condizioni climatiche, variabili da anno ad anno, risulta compreso tra il primo di ottobre ed il 15 di dicembre; rimane esclusa da questa norma la pesca praticata con il sistema del "lavoriero".

2) Riduzione dello sforzo di pesca ricreativa-dilettantistico-sportiva

- a) divieto su tutto il territorio regionale e per tutto il periodo dell'anno, di pesca e detenzione di esemplari d'anguilla di taglia inferiore a 50 cm, come per la pesca commerciale;
- b) divieto di pesca all'anguilla, su tutto il territorio regionale, con il sistema della dirlindana e mazzacchera;
- c) divieto di pesca all'anguilla e detenzione di esemplari, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, per tutto il periodo dell'anno e su tutto il territorio regionale, ad esclusione della pesca sportiva e ricreativa praticata attraverso capanno da pesca, bilancia fissa o bilancine, per cui vale quanto riportato al punto 2.f;
- d) istituzione di un quantitativo massimo catturabile di due esemplari al giorno per pescatore;
- e) divieto di utilizzo dell'anguilla come esca viva o morta, su tutto il territorio regionale;
- f) divieto di pesca e detenzione di anguilla, di qualsiasi misura, su tutto il territorio regionale,

nel medesimo periodo indicato per la pesca commerciale, compreso tra il primo di ottobre ed il 15 di dicembre.

ELENCO DI MISURE DI TUTELA E GESTIONE DELL'ANGUILLA EUROPEA (ANGUILLA ANGUILLA) DA REALIZZARE A CURA DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI
--

Gli Enti territorialmente competenti di cui alla L.R. n. 11/2012 nel cui territorio la presenza della specie Anguilla è significativa, possono inserire, all'interno del Piano ittico annuale, ulteriori misure ritenute idonee alla gestione e tutela della specie, relativamente a:

1) Riduzione dello sforzo di pesca professionale

La pesca professionale dedicata ai riproduttori in fase di migrazione (anguilla argentina), a cui si fa riferimento nel Piano Nazionale a pag. 24, è stata completamente dismessa in tutti i corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna, come verificato annualmente, nel periodo 2009-2011, tramite interviste e monitoraggi in campo. Le informazioni raccolte confermano la cessazione di tale pratica da più di un decennio. Per escludere completamente anche la possibilità di cattura casuale di argentine sarà attuato il divieto di pesca, dal primo di ottobre al 15 di dicembre, come dettagliato ai punti 1.b e 2.f, rispettivamente.

2) Interventi specifici di semine

Vanno indicati, per Provincia, i corsi d'acqua oggetto di immissione, le relative quantità e la taglia media degli esemplari di anguilla da immettere.

2.1) Interventi specifici in merito alla liberazione di quote di riproduttori

In accordo con il regolamento europeo 1100/2007 si prevede entro il 2020 la messa a punto di misure per aumentare le quote di riproduttori (anguilla argentina) che iniziano la migrazione. Tra queste azioni può rientrare il rilascio certificato di riproduttori provenienti da ambienti dove si pratica la vallicoltura tradizionale, previa istituzione di meccanismi di indennizzo.

3) Interventi ambientali

Vanno indicati gli interventi programmati specificando localizzazione e descrizione: a titolo esemplificativo scale di risalita, zone di tutela da individuare all'interno delle Zone di Protezione delle Specie Ittiche (ZPSI), interventi in riduzione dell'attività di pesca sportiva, monitoraggi degli stock locali indipendenti dalla pesca e monitoraggi specifici.

M) CRITERI E LE MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO SUI PRODOTTI ITTICI IN ORDINE SIA ALL'IDONEITÀ AL CONSUMO UMANO SIA AL CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE.

Per quanto concerne i criteri e le modalità per il monitoraggio sanitario, si rimanda alle disposizioni in materia di polizia veterinaria.

Per quanto concerne le attività ittiogeniche, con particolare attenzione alla gestione degli impianti di acquacoltura, va rispettata la normativa sanitaria per l'eradicazione delle malattie virali nelle specie ittiche di interesse, alla luce di quanto contemplato dal D.lgs 148/2008.

Norme transitorie

Individuazione specie di molluschi allevabili.

In attesa dell'individuazione delle specie di molluschi allevabili nelle acque interne sono autorizzate le seguenti specie :

- a) *Tapes* spp. (Vongole veraci)
- b) *Mytilus galloprovincialis* (Cozze)
- c) *Ostrea gygas* (Ostriche)
- d) *Crassostrea angulata* (Ostriche)